



COMUNE DI VIDIGULFO

Provincia di Pavia

(☎ 0382-69003-5 fax 0382-619232)

E-mail : poliziale@comune.vidigulfo.pv.it

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. n. /20 **ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

N° 18 /2020/R.G. del 20.0.2020

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE – PROROGA - Istituzione sperimentale mercato settimanale limitatamente ad operazioni di vendita prodotti alimentari , emergenza COVID 19 fase 2 - **DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in piazza I Maggio** - Adozione provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Visto il provvedimento del Sindaco n° n. 1 del 02.01.2020 concernente la delega delle funzioni di cui all'art. 107 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n° 19, recante <<Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19 sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»

- visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che il Presidente Giunta Regione Lombardia con le proprie Ordinanze n.532 - 537 – 539 del 2020 ha prima limitato l'effettuazione delle operazioni di vendita mercatali al solo settore alimentare con prescrizioni e poi con l' Ordinanza 547 /2020 ha esteso l'esecuzione delle operazioni di vendita anche al settore NON alimentare purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico – sanitarie e di sicurezza, a cura, dei comuni competenti per territorio;

Considerato che in data 20.05.2020 l'amministrazione comunale ha incontrato i referenti del mercato settimanale di Vidigulfo raggiungendo con questi ultimi l'intesa di limitare anche a domenica 24.05.2020 l'effettuazione delle operazioni di vendita ai soli prodotti alimentari;

Richiamata la precedente Ordinanza nr 14 del 13.05.2020 e 15 del 15.05.2020 entrambe relative all'istituzione del divieto di sosta e circolazione su tutta l'area di piazza I maggio per operazioni afferenti le verifiche per l'effettuazione del mercato settimanale limitatamente alle operazioni di vendita di prodotti alimentari

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr 38 del 14.05.2020 avente ad oggetto " Istituzione del temporanea sperimentale del mercato settimanale di ricollocazione istituzione con riferimento all'emergenza sanitaria Covid 19 fase 2";

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Visto l'articolo 7 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16.12.92 n. 495, recante l'approvazione del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 10 luglio 2002 recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Ritenuto pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale nonché per garantire il regolare svolgimento dei lavori sopra citati, dover disciplinare la circolazione stradale delle zone interessate, così come indicato nel dispositivo della presente Ordinanza;

Visto il D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

ORDINA

Per i motivi sopra espressi che si intendono qui richiamati:

- ✓ dalle ore 8:00 del 23.05.2020 alle ore 15:30 del 24.05.2020 termine previsto delle operazioni, al fine di effettuare in sicurezza il mercato settimanale limitatamente alle operazioni di vendita alimentare e con le prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Comunale nr 38 del 14.05.2020 in Piazza I Maggio, sono istituiti temporaneamente nelle aree interessate dai lavori;
- Il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli;
- il divieto di sosta con rimozione coatta;
- La segnaletica di deviazione a mezzo barriere direzionali, paletti di delimitazione e delineatori modulari;
- Sono soppressi temporaneamente gli stalli di sosta afferenti l'area di parcheggio di piazza I maggio;

E' istituito ogni altro provvedimento od accorgimento adottato per la sicurezza della circolazione nelle zone interessate.

Gli altri provvedimenti in materia di disciplina della circolazione in palese contrasto al disposto della presente Ordinanza sono da ritenersi temporaneamente abrogati.

Tali obblighi saranno resi noti agli utenti della strada, nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni, mediante apposizione di idonea segnaletica a cura degli addetti l'organizzazione;

DISPONE

- ✓ La trasmissione di copia della presente ordinanza per doverosa notizia e per quanto di competenza a:
- ✓ Messo Notificatore dell'Ente, alla azienda incaricata delle operazioni di pulizia, all'Ufficio Territoriale di Governo di Pavia e, alla questura di Pavia, all'Ufficio Tecnico Comunale, al servizio di primo soccorso "118" AREU, alle, Stazione Carabinieri Lombardia - Sezione Polizia Stradale competenti per territorio e Comando provinciale dei VV.FF di Pavia.

Il presente provvedimento sarà altresì reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario di Polizia Locale Pasquale Mastropasqua.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, a norma del comma III art. 37 D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada), ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità stabilite dall'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione ; inoltre, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) è possibile proporre ricorso giurisdizionale sempre entro 60 giorni al T.A.R. della Lombardia.

Per le violazioni alla presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Per le violazioni alla presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia

Dalla Residenza Municipale li, 03.04.2020

Il Responsabile del Settore III Polizia Locale e Sicurezza Pubblica
Commissario Pasquale Mastropasqua



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pasqua", written over a faint circular stamp.

